



## PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA di TORINO

N. 24/15  
R.G. Impugnazione

Proc. pen. n. 15903/08 R.G.N.R. Procura Torino

Proc. pen. n. 2822/13 R.G. Corte d'Appello Torino

### RICORSO PER CASSAZIONE

avverso la sentenza n. 5103/2014 del 24/11/2014 con la quale la Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 21/12/2012, ha dichiarato compensate le spese processuali sostenute dall'imputato in entrambi i gradi di giudizio, **confermando nel resto la pronuncia di assoluzione del primo grado.**

Il presente atto di ricorso investe la sentenza della Corte territoriale in ordine all'assoluzione di Marco Carlo Geremia Bava dal reato di cui all'art. 595, commi I, II e III c.p.p.. **con riferimento specifico** all'affermazione che *“mentre parlava dalla postazione precedente, aveva avuto uno strano senso di mancanza di salivazione, che dopo è passata, proprio diretto al labbro vicino al microfono”* e alle espressioni - *“vista la fine che è stata fatta fare a Edoardo dichiaro di non volermi suicidare e anche eventuali incidenti potrebbero non essere casuali”*; - *“parliamo della vicenda Margherita e Gabetti essa non può essere disgiunta dalla mancata verità su Edoardo Agnelli che a 150 km. all'ora non si può spezzare solo gli arti, cosa che è avvenuta secondo il medico...Come mai*

*Margherita dopo 20 anni apre gli occhi sull'eredità dell'Avvocato quando Edo si era opposto sin dall'inizio e Margherita non lo ha mai seguito”;*

*- “Ricordo che quando fu assassinato i temi sul tavolo fra Edo e suo padre erano tre: la successione nella Dicembre, l'uscita di Cantarella dalla Fiat e non dare il cognome a Jaky...questi tre temi lo hanno fatto uccidere senza indagini, basti solo dire che l'esame medico appurò che era alto 1 e 75 e pesava 75 kg. contro 1 e 94 di altezza e 120 kg. di peso”.*

A sostegno della proposta impugnazione e della richiesta di annullamento della sentenza si deducono i seguenti

### MOTIVI

**Nullità della sentenza ex art. 606 comma I lettere b) ed e) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 595 c.p., nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.**

La motivazione della sentenza impugnata appare contraddittoria nella valutazione delle affermazioni del Bava sulla gestione dell'assemblea Fiat del marzo 2008 e sul ruolo assunto in tale frangente dal servizio di sicurezza.

Viene in primo luogo in rilievo l'allusione fatta dall'imputato a una sorta di tentativo di lesione della sua persona: *“mentre parlava dalla postazione precedente, aveva avuto uno strano senso di mancanza di salivazione, che dopo è passato, proprio diretto al labbro vicino al microfono”.*

La descritta contraddittorietà è palese se si pone inoltre attenzione alle considerazioni svolte a pagina diciassette della sentenza circa la portata delle affermazioni sulla morte di Edoardo Agnelli.

La Corte territoriale, dopo aver premesso che in ordine a tali affermazioni “non è in discussione l’uso di parole direttamente offensive, ma la prospettazione e l’insinuazione”, precisa che “le affermazioni di BAVA sono del tutto assertive e prive di una qualche esposizione logica o ragionata. Che caratterizzerebbero invece la critica e la sua portata scriminante. Tanto più, ancora, che le frasi in questione sono state pronunciate da BAVA all’inizio del suo primo intervento, in una fase assembleare che avrebbe dovuto riguardare l’approvazione del bilancio (...). Sicchè l’argomento concretamente sviluppato dall’imputato era evidentemente del tutto estraneo ed avulso a quello che doveva essere oggetto del suo intervento nella sede assembleare”.

Anche in questo caso la Corte d’Appello ha quindi ribadito quanto sia importante, ai fini del corretto esercizio del diritto di critica, che le affermazioni dell’imputato non siano del tutto estranee e avulse dal contesto in cui sono state pronunciate.

Non si comprende allora per quale motivo – e la Corte non ne ha dato conto in sentenza – non sia stata applicata la stessa regola di giudizio rispetto alle insinuazioni del Bava circa un tentativo di lesione della sua persona attraverso il “tubicino” del microfono.

Tali insinuazioni, oltre che false e infondate, sono infatti completamente estranee ai fatti avvenuti durante la assemblea dei soci Fiat del marzo 2008 e ciò avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a ritenerle fortemente diffamatorie.

Venendo ora alle frasi riguardanti la morte di Edoardo Agnelli, con riferimento alle tre asserzioni riportate nel capo di imputazione e oggetto specifico di ricorso la Corte territoriale ha affermato che nessuna di esse contiene notizie lesive per Fiat S.p.A. poiché hanno a oggetto “*vicende familiari e finanziarie di soggetti fisici differenti*”, ovvero di alcuni membri della famiglia Agnelli.

In altri termini, ad avviso della Corte le frasi concernenti la morte di Edoardo Agnelli avrebbero leso esclusivamente l'onore e la reputazione della famiglia Agnelli, unica destinataria delle accuse mosse dal Bava e come tale unica titolare del diritto (personalissimo) di querela.

Di contro, sempre secondo il Giudicante, Fiat sarebbe interessata soltanto indirettamente, non potendo ritenersi che il collegamento con la famiglia Agnelli, azionista di riferimento, possa trasporre in capo alla Società le posizioni soggettive delle singole persone fisiche.

Pertanto, conclude la Corte d'Appello, nessun fatto lesivo dell'immagine della querelante è stato espresso dalle frasi in imputazione.

Le argomentazioni riportate in sentenza sono il frutto di una errata applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione della persona offesa dal reato di diffamazione.

Peraltro, si tratta di principi che la Corte richiama poco prima di affrontare il merito delle frasi riguardanti la morte di Edoardo Agnelli e l'asserito coinvolgimento della sua famiglia.

Si legge infatti a pagina 18 della sentenza che *“L’individuazione del soggetto passivo della diffamazione, che incide sulla legittimazione attiva al diritto di querela, deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta: natura e portata dell’offesa; circostanze narrate, oggettive e soggettive; riferimenti personali e temporali, e simili. Questi elementi, e tutti gli altri che la vicenda offre, debbono essere complessivamente valutati, di guisa che possa ricavarsi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso, sia in via processuale, sia come fatto preprozessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell’identità del destinatario delle frasi potenzialmente lesive dell’onore e del decoro”*.

La stessa Corte d’Appello ha quindi riconosciuto **l’importanza della valutazione del contesto entro il quale sono state pronunciate le frasi diffamatorie** ai fini della individuazione del soggetto passivo del reato.

Tuttavia, a tale riconoscimento non è seguita una decisione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Con la sentenza 30 gennaio 1998 n. 4982 la Quinta Sezione Penale di Codesta Ecc.ma Corte ha espresso un principio di diritto molto importante sul tema della individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione.

Si legge nella sentenza che *“Per la configurabilità del reato di diffamazione è necessario che l’offesa sia diretta verso una persona determinata, la cui individuazione incide anche sulla legittimazione all’esercizio del diritto di querela e alla costituzione di parte civile. L’offesa, però, può essere plurioffensiva, ontologicamente, potendo aggredire, nello stesso contesto, una*

*pluralità di beni protetti dalla norma incriminatrice, facenti capo ad una persona fisica o-e a un ente collettivo”.*

Non è quindi escluso che una stessa offesa possa andare a ledere contemporaneamente l'onore e la reputazione del singolo e dell'ente al quale lo stesso appartiene, come peraltro precisato dalla pronuncia richiamata: *“l'individuazione del destinatario dell'offesa in un determina persona fisica, specificamente aggredita nell'onore e nella reputazione con riferimento alle funzioni svolte in un ente collettivo, non preclude la configurabilità del reato per una concorrente aggressione all'onore sociale dell'ente al quale quella persona appartiene”.*

Tuttavia – prosegue la Quinta Sezione Penale – *“il principio incontra un duplice limite, uno processuale, in quanto la plurioffensività del fatto lesivo deve essere ritualmente contestata, l'altro, di natura sostanziale, nel senso che l'offesa deve essere così oggettivamente diffusiva da incidere anche sull'ente, per la natura e portata dell'aggressione, le circostanze narrate, le espressioni usate, i riferimenti ed i collegamenti operati dal soggetto attivo all'attività svolta e alle finalità perseguite dal soggetto passivo. Questi elementi, e tutti gli altri che la fattispecie offre, debbono essere complessivamente valutati, di guisa che possa ricavarsi, con ragionevole certezza, anche attraverso il procedimento deduttivo, l'inequivoca individuazione di questo ulteriore soggetto, sia in via processuale, come risultato di un accertamento giudiziale, sia in via esogena, come fatto preprocessuale, cioè come percezione immediata che quisque aut aliquot hominum abbia avuto dell'identità dell'offeso. Il reato postula, infatti, l'idoneità della comunicazione, per la completezza dei riferimenti, pur se non necessariamente nominativi, ad essere recepita dai destinatari come offesa specificamente rivolta contra certum hominem laceratum in fama”.*

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha completamente omissis di verificare se le frasi pronunciate da Marco Bava sulla morte di Edoardo Agnelli fossero idonee ad essere recepite dai destinatari come offesa specificamente rivolta a Fiat.

Come visto, la Corte territoriale si è limitata a prendere atto della circostanza che le esternazioni avessero a oggetto alcuni membri della famiglia Agnelli, per ricavarne *sic et simpliciter* l'assenza di qualsivoglia lesività diretta all'immagine della Società.

Di contro, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, si rendeva necessaria una valutazione più approfondita, che tenesse conto del contesto in cui le frasi sono state pronunciate e della possibilità che gli azionisti presenti in assemblea potessero percepirle come dirette a Fiat e alla sua dirigenza.

E in effetti, la frase "vista la fine che è stata fatta fare a Edoardo dichiaro di non volermi suicidare" rivolta in assemblea agli amministratori Fiat, cosa altro poteva significare se non indicare proprio loro e cioè gli amministratori come autori di un finto incidente.

Così come riesce complicato non riferire proprio alla gestione societaria della querelante i temi che avrebbero portato all'"assassinio" di Edoardo Agnelli, frettolosamente liquidati dalla Corte di Appello come questione invece propria della famiglia Agnelli.

Da ultimo occorre soffermare l'attenzione sulla asserzione relativa alla circostanza che la morte di Edoardo Agnelli dovrebbe **altresì** ricondursi alla omessa vigilanza da parte del servizio di sicurezza Fiat.

La Corte d'Appello ha ritenuto questa frase (*“che sola tra quelle in esame coinvolge la querelante”*- pag. 20 in alto -) scriminata dall'esercizio del diritto di critica, richiamando a questo fine le argomentazioni della sentenza di primo grado: Come correttamente assunto dalla impugnata sentenza (cfr p. 13 e ss), enunciando *“una elementare verità; è chiaro che se qualcuno si era assunto il compito di tutelare Edoardo AGNELLI non lo ha svolto in modo adeguato, sia che egli sia stato ucciso, sia che si sia suicidato”*.

Nella sentenza della Corte si legge (pag. 20) che la parte civile avrebbe tentato di confutare tale assunto rilevando che Edoardo Agnelli aveva piena libertà di movimento e come tale doveva considerarsi *“soggetto non coercibile”*, circostanza questa che – a parere della Corte – *“colloca la vicenda nell'ambito della contrapposizione di differenti posizioni argomentative, che non escludono, ma che sono, lo stesso fondamento del diritto di critica”*.

In altri termini, l'esistenza di due diverse versioni (quella di Marco Bava e quella della parte civile) dimostrerebbe la legittimità della critica svolta dall'imputato, che si sarebbe limitato a dare una propria lettura della vicenda.

A questo proposito occorre prima di ogni cosa evidenziare come anche il P.M. e non soltanto la parte civile abbia rilevato in sede di appello che Edoardo Agnelli godeva di libertà di movimento e che il giorno della sua morte aveva deciso di allontanarsi dalla sua abitazione senza la scorta del servizio di sicurezza Fiat.

Non si tratta – come affermato dalla Corte d'Appello – di una delle possibili versioni dei fatti circa la morte dell'Agnelli, ma di circostanze accertate nel corso di una indagine svolta dalla Autorità Giudiziaria.

Rappresenta quindi un elemento di fatto non contestabile – e noto all'imputato che, come rilevato nei motivi di gravame, ha più volte presentato all'A.G. istanze di riapertura delle indagini – che il giorno della morte di Edoardo Agnelli il servizio di sicurezza Fiat non avesse assunto alcuna posizione di garanzia perché, per scelta dello stesso Edoardo, non lo aveva seguito.

Nel criticare la ricostruzione sulle cause della morte, Marco Bava sarebbe dovuto partire da questa circostanza di fatto incontestabile, **astenendosi da ogni considerazione circa una omessa vigilanza.**

Ciò che si chiedeva alla Corte d'Appello con l'atto di gravame era di verificare se attraverso la sua affermazione (che attribuisce all'omessa vigilanza da parte del servizio di sicurezza Fiat un ruolo concausale nella morte di Edoardo Agnelli) l'imputato avesse rispettato il limite della verità del fatto da cui trae spunto la critica, che come visto deve contraddistinguere il corretto esercizio del relativo diritto.

Tale analisi non è stata tuttavia svolta nella sentenza impugnata, che si è limitata a richiamare le argomentazioni del Giudice di primo grado, in maniera palesemente errata e contraddittoria rispetto alle **risultanze processuali e in particolare rispetto agli esiti delle indagini svolte dalla Autorità Giudiziaria sulla morte di Edoardo Agnelli, puntualmente richiamati nei motivi di gravame.**

La Corte ha ommesso altresì di motivare in ordine all'esistenza di un preciso disegno diffamatorio del Bava che afferma falsamente senza mezzi termini e senza ombra di dubbio che Edoardo Agnelli è **stato ucciso** due volte, una per le ragioni riportate nel capo d'imputazione ed una perché il servizio di sicurezza Fiat non lo ha impedito, come se l'omicidio fosse stato combinato. Queste falsità sono state riferite in modo del tutto estemporaneo e gratuito in una sede di amplissima diffusione mediatica aggiungendo che egli stesso sarebbe stato poco prima destinatario di un attentato alla propria integrità fisica perpetrato dal servizio di sicurezza.

La portata diffamatoria delle frasi (ivi compresa "Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate") doveva essere quindi valutata globalmente e non scindendo e valutando le espressioni singolarmente.

P.Q.M.

si chiede l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino.

Torino, 3 aprile 2015

Doc. V. 1021/2015  
SCINTORIO CANCELLIERE GENERALE

Cancelliere della Procura Generale  
**BELLOMO GIOVANNI**

è incaricato di recapitare il presente atto. Il Cancelliere ricevente è pregato di accusarne ricevuta nel registro dei recapiti a mano esibito dal predetto cancelliere.

Visto  
3-4-2015

PROCURATORE GENERALE  
Dott. Marcello MADDALENA

Doc. V. 1021/2015  
SCINTORIO CANCELLIERE GENERALE